



COMUNE DI CERVIA

**SETTORE SVILUPPO DELLA CITTA'
SERVIZIO PATRIMONIO**

OGGETTO: QUESITI A BANDO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO A CERVIA, IN VIA LUNGOMARE G. D'ANNUNZIO N. 24 - RISCONTRO

Quesito 1 - Nella versione modificata del bando è previsto che: "L'aggiudicatario entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva dovrà sgomberare i locali dai beni di proprietà del gestore uscente o inviare via PEC nel medesimo termine apposito accordo sottoscritto con quest'ultimo riguardante la permanenza dei beni, arredi, attrezzature ed altri beni attualmente presenti di proprietà del concessionario uscente".

Si chiede la conferma che sia l'aggiudicatario uscente a doversene occupare e si chiede di chi è la responsabilità dello smontaggio delle attrezzature in caso di danni.

Esiste un inventario dei beni da sgomberare?

Dove andrebbero portati?

Risposta 1 - Si rimanda integralmente a quanto previsto dal Bando di gara, specificando che è obbligo dell'aggiudicatario rimuovere a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, nei tempi indicati nel bando, quanto di proprietà del gestore uscente, con riserva da parte dell'Ente di valutare eventuali danni causati all'immobile a seguito di detta attività.

L'amministrazione si impegna ad individuare, prima dell'invio della comunicazione di aggiudicazione, i beni appartenenti al gestore uscente e il luogo di destinazione della merce.

Quesito 2 - In riferimento ai requisiti richiesti per partecipare al bando in oggetto, si chiede se, relativamente al punto 2 di pag.7 "*aver conseguito un'esperienza di almeno 3 anni anche non continuativi, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, con riferimento all'attività che si intende esercitare all'interno dell'immobile ed essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio di dette attività*" è consentito l'avvalimento.

Risposta 2 - L'avvalimento è permesso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e con le modalità previste dal bando tipo ANAC n. 1/2021.



Quesito 3 - Se un raggruppamento temporaneo di 2 imprese non ancora costituito ad esempio SOCIETA' A e SOCIETA' B dovesse aggiudicarsi il bando allora SOCIETA' A e SOCIETA' B dovranno costituire una società nuova che denomineremo SOCIETA' AEB con SOCIETA' A che detiene il 60% di SOCIETA' AEB e con SOCIETA' B che detiene il 40% di SOCIETA' AEB; se all'interno di SOCIETA' A uno dei 3 soci non volesse partecipare alla nuova attività del Lungomare G. D'Annunzio n.24 può uscire dalla SOCIETA' A cedendo quote o operando una scissione di azienda o altra operazione atta allo scopo?

Risposta 3 - Si rimanda a quanto stabilito a pagina 17 del Bando di Gara

Quesito 4 - Relativamente ad un raggruppamento temporaneo di 2 imprese non ancora costituito la garanzia può essere presentata con un assegno circolare emesso dalla impresa/società mandataria per conto di entrambe le imprese società del raggruppamento?

Risposta 4 - Si conferma; l'assegno deve essere depositato presso al Tesoriera Comunale CA.RI.RA. agenzia di Cervia Piazza G. Garibaldi utilizzando le seguenti coordinate IBAN: IT78I0627013199T20990000201, precisando nella causale l'oggetto della concessione e che l'assegno costituisce garanzia provvisoria costituita a favore dell'RTI costituendo. In sede di gara è sufficiente depositare la copia della ricevuta bancaria di deposito della somma.

Quesito 5 - Relativamente all'allegato 3 "offerta economica" si chiede di offrire una percentuale di rialzo in cifra e in lettere. Se il nostro raggruppamento temporaneo volesse aggiungere X.000,00 euro al valore iniziale di euro 22.000,00 devo esporre solo l'importo da aggiungere X.000,00 (in cifra e in lettere) oppure il valore derivante dalla somma dei 22.000,00 + X.000,00

Risposta 5 - Nell'offerta economica è necessario, come specificato nel bando e nel fac-simile, indicare la **percentuale** in rialzo e quindi non un importo rialzato rispetto all'importo a base di gara.

Chiarimento - In riferimento al requisito di esperienza previsto a pag. 7 - punto 2 del bando di gara, in un ottica di favor participationis (peraltro già rinvenibile nella stessa formulazione del requisito), si evidenzia che l'esperienza pregressa può riguardare anche un'attività analoga a quella che si intende esercitare all'interno dell'immobile e quindi non necessariamente identica (es. somministrazione, produzione di alimenti, ...); l'aggiudicatario, prima dell'inizio dell'attività oggetto di



concessione dovrà comunque essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio di detta attività.

Peraltro, rispetto al requisito di idoneità professionale previsto a pag. 7 - punto 1 del bando di gara, rappresentato dall'iscrizione alla C.C.I.A.A, non è richiesto il possesso di uno specifico codice ATECO eventualmente corrispondente all'attività proposta.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco*

** Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate*

Servizio Patrimonio

C.so Mazzini 37 - 48015 Cervia (RA)
1° Piano

Tel. 0544.979.133

Comune di Cervia

P.iva/CF 00360090393

Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340

comune.cervia@legalmail.it

www.comunecervia.it